

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-141	del 18/02/2022
Oggetto	APAC sede di Ferrara – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ARPAE E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO DI FERRARA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN LOCALITÀ BARCO.	
Proposta	n. PDTD-2022-145	del 18/02/2022
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente adottante	Guerra Luisa	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Area Centro	
Dirigente proponente	Guerra Luisa	
Responsabile del procedimento	Canossa Enrica	

Questo giorno 18 (diciotto) febbraio 2022 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2022-141	del 18/02/2022
Oggetto	APAC sede di Ferrara – APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE TRA ARPAE E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO DI FERRARA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN LOCALITÀ BARCO.	
Proposta	n. PDTD-2022-145	del 18/02/2022
Struttura adottante	Area Prevenzione Ambientale Centro	
Dirigente adottante	Guerra Luisa	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Ambientali Area Centro	
Dirigente proponente	Guerra Luisa	
Responsabile del procedimento	Canossa Enrica	

Questo giorno 18 (diciotto) febbraio 2022 presso la sede di Viale Fontanelli, 23 in Modena, il Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Guerra Luisa, ai sensi del Regolamento Arpae per l'adozione degli atti di gestione delle risorse dell'Agenzia, approvato con D.D.G. n. 114 del 23/10/2020 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**OGGETTO: APAC sede di Ferrara – APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA ARPAE E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO DI FERRARA PER LA GESTIONE DELLA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA IN LOCALITA' BARCO, VIA BENTIVOGLIO, DI PROPRIETA' DI IFM SCPA PER CONTO DELLE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO.**

PREMESSO

- che sul territorio della regione Emilia-Romagna è presente una rete di monitoraggio della qualità dell'aria che comprende sia stazioni della rete regionale che stazioni locali;
- che la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell'aria (RRQA) è stata affidata dalla Regione Emilia-Romagna ad ARPAE, che annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull'ambiente e il territorio regionale;
- che nel territorio del comune di Ferrara è presente una stazione locale di monitoraggio della qualità dell'aria di proprietà della Società IFM, società consortile che gestisce attività comuni e trasversali delle aziende produttive del Polo Chimico;
- che dal 2012 al 2021 la gestione della suddetta centralina di IFM, ubicata in località Barco di Ferrara, è stata affidata ad ARPAE, per ragioni di omogeneità ed uniformità dei dati, con oneri di funzionamento a carico delle Società del Polo Chimico, secondo apposita Convenzione tra le Parti contraenti sopra citate;
- che la Convenzione di cui sopra è scaduta in data 31/12/2021 e non prevedeva la possibilità di un ulteriore rinnovo della stessa;
- che l'attività oggetto della convenzione precedente è stata regolarmente svolta sia da ARPAE che dalle società del Polo Chimico raggiungendo gli obiettivi prefissati nella convenzione stessa e che entrambe le parti intendono procedere con una nuova convenzione alle medesime condizioni della precedente;

RICHIAMATI:

- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- in particolare l'art. 21, comma 41, lett. g) della medesima legge regionale il quale stabilisce che, tra l'altro le entrate di ARPAE sono costituite da introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi;

RILEVATO:

- che per quanto riguarda l'articolazione e la descrizione delle attività da effettuarsi da parte dell'ARPAE SSA di Ferrara si fa esplicito riferimento allo schema di convenzione, in allegato sub 1) ed ai suddetti documenti in essa richiamati;
- che all'espletamento delle attività previste provvederà il personale della Servizio Sistemi Ambientali di Ferrara, anche eventualmente con il supporto di collaborazioni esterne, che saranno a ciò appositamente incaricate con adozione di atti successivi alla presente determinazione;
- che la realizzazione delle attività è prevista per un triennio decorrente dal 01/01/2022, con effetto retroattivo rispetto alla data di sottoscrizione della convenzione, con scadenza al 31/12/2024, fatta salva la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, previo consenso scritto fra le parti;
- che le Società del Polo Chimico corrisponderanno all'ARPAE, quale corrispettivo per le prestazioni oggetto della convenzione, complessivamente l'importo annuo di Euro 30.300,00 + IVA 22%, variabile in base alle prestazioni effettivamente rese, e liquidato secondo le modalità di cui all'art. 5 della convenzione, secondo le quote pro/azienda determinate al medesimo punto, tranne per IFM Ferrara SCpa per la quale non si prevede alcun onere economico;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Dr.ssa Luisa Guerra, che ha espresso il parere in ordine alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che responsabile del procedimento è la Dr.ssa Enrica Canossa, Responsabile del Servizio Sistemi Ambientali Area Centro;
- del parere di regolarità contabile espresso dal Referente dello Staff Amministrazione, Dr.ssa Donata Azzoni;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di convenzione, in allegato sub 1) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, tra ARPAE e le Società del Polo Chimico per la gestione della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria ubicata a Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio, di proprietà IFM Scpa per conto delle Società del Polo Chimico;
2. di approvare altresì gli allegati allo schema di convenzione:

- a. A) Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Barco, di proprietà della Società IFM ScpA;
  - b. B) Corrispettivo annuo
3. di dare atto che la realizzazione delle attività previste, per ragioni di continuità dell'attività già in essere ed avente carattere continuativo, decorrono dal 01/01/2022, anche se la sottoscrizione della convenzione avverrà a seguito del presente atto, con scadenza al 31/12/2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni, come previsto all'art. 7;
4. di dare atto che dalla convenzione deriverà per ARPAE un ricavo presunto annuo complessivo di Euro 30.300,00 + I.V.A. 22%, variabile in base alle prestazioni effettivamente rese, e liquidato secondo le modalità previste all'art. 5 della convenzione, secondo le quote pro/azienda determinate al medesimo punto, tranne per IFM Ferrara SCpa per la quale non si prevede alcun onere economico;
5. di dare atto che il presunto corrispettivo annuo di Euro 30.300,00 + IVA 22% derivante dalle prestazioni previste in convenzione, sarà imputato al conto RIST\_CONV "Ricavi su tariffa da convenzioni" e al Centro di Responsabilità APAC-CESSA, con un ricavo annuo pari a Euro 30.300,00 per gli esercizi 2022-2023-2024.

LA RESPONSABILE  
AREA PREVENZIONE AMBIENTALE CENTRO  
(Dott.ssa Luisa Guerra)

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPAE) E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

**ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**, di seguito denominata "ARPAE", con sede legale a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dalla Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Dr.ssa Luisa Guerra,

E

**Basell Poliolefine Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Soperga n. 14/A - C.Fisc. / Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 11531310156, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Legale Rappresentante Ing. Corrado Rotini

**Versalis S.p.A.**, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Boldrini n. 1 - codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821, Partita IVA 01768800748, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Responsabile dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Andrea Fedele

**Yara Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Crespi Benigno n. 57 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 01974300921 - Partita IVA 11843280154, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Giuseppe Piemontese

**ENI Rewind S.p.A.** con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Boldrini n. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Program Manager Nord-Est Dott. Giuliano Romano

**SEF S.r.l.**, con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Vanoni n. 1 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 13212410156, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Responsabile dello Stabilimento di Ferrara Ing. Carlo De Carlonis

**Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via San Maurilio n. 13 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 08804430158 – P.IVA 10803700151, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Sig. Massimo Catani

**IFM S.C.p.a.**, con sede legale in Ferrara Piazzale Donegani, 12 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ferrara 01542610389, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Tecnico Dr. Andrea Patuelli

di seguito denominate “Società del Polo Chimico”,

### **PREMESSO**

- che sul territorio della regione Emilia-Romagna è presente una rete di monitoraggio della qualità dell’aria che comprende sia stazioni della rete regionale che stazioni locali;
- che la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (RRQA) è stata affidata dalla Regione Emilia-Romagna ad ARPAE, che annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull’ambiente e il territorio regionale;
- che nel territorio del comune di Ferrara è presente una stazione locale di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Società IFM, società consortile che gestisce attività comuni e trasversali delle aziende produttive del Polo Chimico;
- che dal 2012 al 2021 la gestione della suddetta centralina di IFM, ubicata in località Barco di Ferrara, è stata affidata ad ARPAE, per ragioni di omogeneità ed uniformità dei dati, con oneri di funzionamento a carico delle Società del Polo Chimico, secondo apposita Convenzione tra le Parti contraenti sopra citate;
- che la Convenzione di cui sopra è in scadenza al 31/12/2021 e non prevede la possibilità di un ulteriore rinnovo della stessa;

### **PREMESSO INOLTRE**

- che l’attività oggetto della convenzione precedente è stata regolarmente svolta sia da ARPAE che dalle società del Polo Chimico raggiungendo gli obiettivi prefissati nella Convenzione stessa e che entrambe le parti intendono procedere con una nuova Convenzione alle medesime condizioni della precedente;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Premesse ed allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione, di seguito “Convenzione”.

## **Art. 2 (Oggetto)**

Le Società del Polo Chimico affidano ad ARPAE, alle condizioni di seguito specificate, la gestione dei dati della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria situata nel Comune di Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio.

La gestione e la manutenzione della suddetta Centralina saranno effettuate da IFM in qualità di proprietaria e concessionaria del suolo sul quale insiste la Centralina, in accordo con ARPAE e secondo le procedure di qualità messe a punto da quest'ultima, al fine di rendere la stazione del tutto equivalente sotto il profilo scientifico, tecnico e procedurale alle stazioni di misura della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA).

La Centralina è costituita da una struttura esterna di contenimento nonché dalla strumentazione, dalle apparecchiature e dagli impianti tecnologici descritti nell'Allegato A della presente Convenzione.

## **Art. 3 (Obbligazioni di ARPAE)**

Per quanto riguarda la Centralina di qualità dell'aria di cui all'art. 2, ARPAE, avvalendosi della propria organizzazione, si obbliga a:

- a) comunicare alle Società del Polo Chimico un referente ARPAE per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione dei dati della Centralina;
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- f) rendere disponibili alle Società del Polo Chimico i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g) rendere disponibile mensilmente alle Società del Polo Chimico il rendimento degli analizzatori;
- h) rendere disponibile alle Società del Polo Chimico, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati dalla Centralina nell'anno precedente.

Le prestazioni e i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da ARPAE, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo PEC alle Società del Polo Chimico, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che ARPAE rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione ARPAE dovrà osservare e far osservare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di salute,

sicurezza e ambiente nonché a tutte le disposizioni (leggi, regolamenti e contratti collettivi) in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico vigenti, sia per il proprio personale, sia per quello dei soggetti terzi suoi collaboratori nell'esecuzione della Convenzione, impegnandosi a tenere indenne le Società del Polo Chimico da qualsiasi danno possa a queste derivare da violazioni della suddetta normativa.

#### **Art. 4 (Obblighi di IFM e delle Società del Polo Chimico)**

Per quanto riguarda la gestione della Centralina della qualità dell'aria di cui all'art.2, nell'interesse delle Società del Polo Chimico, IFM ScpA si obbliga a:

- a) assicurare una gestione omogenea ed integrata delle apparecchiature, degli impianti tecnologici, delle pertinenze indicando ad ARPAE un referente per le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla presente Convenzione;
- b) assicurare la sottoscrizione di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva le cui specifiche siano le medesime applicate per la RRQA;
- c) provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico e garantire la connessione per la messa a disposizione dei dati ad ARPAE;
- d) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'esercizio della Centralina, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la Centralina stessa;
- e) sostenere i costi delle utenze necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature;
- f) assicurare il ripristino del funzionamento della Centralina in tutte le sue parti in caso di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- g) fornire ad ARPAE tutte le chiavi di accesso alla Centralina e alle sue pertinenze, seguendo l'apposito regolamento in essere tra ARPAE e IFM relativo alla gestione delle modalità di accesso, definito in base alla previgente Convenzione;
- h) far pervenire ad ARPAE ogni tipo di nuova documentazione tecnico-scientifica che le ditte fornitrici della strumentazione di misura eventualmente consegneranno a corredo della strumentazione analitica;
- i) vietare l'accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze a terzi che non siano dipendenti di ARPAE, delle Società del Polo Chimico o persone dalle stesse autorizzate, dandone reciproca comunicazione;
- j) adeguare la Centralina e le strumentazioni in essa contenute a eventuali nuove norme relative alla sicurezza degli impianti tecnologici e delle utenze; degli adeguamenti dovrà essere data comunicazione ad ARPAE;
- k) adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i. in materia di detenzione e/o utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- l) informare ARPAE dei risultati della valutazione di radioprotezione svolta dall'Esperto Qualificato e trasmettere gli esiti dell'eventuale sorveglianza fisica attuata;

- m) informare ARPAE in merito alle procedure di uso e manutenzione individuate per le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e trasmettere l'esito delle verifiche attuate, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 (verifiche periodiche);
- n) adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, più in generale, a tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta normativa in materia di salute e sicurezza;
- o) consentire ad ARPAE l'utilizzo dei dati analitici forniti dalla Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- p) consentire ad ARPAE l'utilizzo delle membrane campionate dalle strumentazioni presenti nella Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- q) provvedere, previo accordo tra le Parti, alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio originariamente presenti nella Centralina e necessari al corretto funzionamento della stessa, compresi l'allacciamento elettrico e il sistema di connessione dati, qualora questi risultassero, a seguito delle verifiche da parte di ARPAE, non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee;
- r) le Società del Polo Chimico si obbligano, per quanto di competenza, a sostenere le spese e gli oneri economici derivanti e/o comunque connessi alla gestione e alla manutenzione della Centralina, così come meglio precisato al successivo articolo 5;
- s) le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da IFM, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo PEC ad ARPAE, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che IFM rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

#### **Art. 5 (Corrispettivo Società del Polo Chimico)**

Per le attività di cui all'art. 3, le Società del Polo Chimico corrisponderanno ad ARPAE un corrispettivo annuo forfetario di 30.300,00 € (+IVA 22%) determinato sulla base dei ss. documenti di riferimento, pubblicati sul sito istituzionale [www.arpae.it](http://www.arpae.it):

- Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019
- Listino delle prestazioni analitiche di ARPAE

In particolare l'importo suddetto risulta così stimato sulla base dell'Allegato B "Corrispettivo annuo" ed è riconducibile alle seguenti macroattività:

- a) 15.600,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
- b) 4.200,00 € (IVA esclusa) per analisi metalli e IPA sul particolato,

- c) 6.720,00 € (IVA esclusa) per predisposizione report mensili e annuale,
- d) 3.780,00 € (IVA esclusa) per adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPAE.

Rimangono inoltre a carico delle Società del Polo Chimico, che provvederanno direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste a loro carico dall'art. 4.

ARPAE e le Società del Polo Chimico concordano che il corrispettivo di cui sopra potrà subire variazioni solamente per accordo scritto tra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della cabina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti dalle Società del Polo Chimico ad ARPAE in ragione dell'effettiva erogazione del servizio stesso, e in base alla ripartizione economica annua di seguito quantificata, concordata fra le parti, con aggiunta dell'IVA nella misura di legge:

- Basell Poliolefine Italia Srl 12.120,00 euro
- Versalis Spa 9.090,00 euro
- Yara Italia Spa 5.050,00 euro
- Sef Srl 1.515,00 euro
- ENI Rewind Spa 1.515,00 euro
- Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl 1.010,00 euro
- IFM SCpa(senza alcun onere economico)

Nel caso in cui le Società del Polo Chimico ravvisino una non piena realizzazione da parte di ARPAE delle attività oggetto della presente Convenzione, le stesse dovranno formalizzare una contestazione per iscritto al fine di consentire ad ARPAE le deduzioni del caso, anche al fine di valutare in contraddittorio un'eventuale riduzione dei corrispettivi convenuti.

Il corrispettivo annuo sarà erogato ad ARPAE da ogni Società di cui sopra, previa emissione e l'invio ai destinatari di regolari fatture da parte di ARPAE, con le seguenti modalità:

- primo acconto del 50% entro il 15/03 dell'annualità di riferimento;
- saldo del 50% entro il 15/12 dell'annualità di riferimento.

#### **Art. 6 (Modalità di pagamento)**

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, ARPAE provvederà ad emettere nei confronti delle Società del Polo Chimico le proprie fatture corredate da relativo bollettino PagoPa nel quale sono indicate modalità e scadenza di pagamento come sopra indicato.

#### **Art. 7 (Durata)**

La presente Convenzione ha validità di TRE (3) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, con effetto retroattivo dal 1/1/2022 per ragioni di continuità dell'attività prestata da ARPAE

già in essere ed avente carattere continuativo, e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni, previo il consenso scritto delle Parti.

Tre mesi prima della scadenza le Parti si contatteranno per concordare le condizioni per l'eventuale rinnovo.

La presente Convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano modificate le condizioni, in modo tale che i servizi di cui all'art. 3 non risultino più necessari.

Resta inteso che le Parti, al verificarsi di qualsiasi fatto fisico e/o giuridico che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, dovranno reciprocamente darsene atto, mediante comunicazione scritta tramite PEC nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione, come sopra evidenziato.

Le parti convengono la reciproca facoltà di recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che determinino l'impossibilità di realizzazione dei Servizi. Tale facoltà può essere esercitata mediante l'invio di PEC che indichi espressamente il motivo del recesso.

#### **Art. 8 (Responsabilità per danni)**

ARPAE è responsabile per ogni danno che, a qualunque titolo, possa derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, compresi i danni a carico del proprio personale. Le Società del Polo Chimico sono esonerate da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale di ARPAE.

#### **Art. 9 (Registrazione)**

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di legge, ai sensi del DPR n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, con onere a carico di ARPAE. La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà l'eventuale registrazione.

#### **Art. 10 (Autorizzazioni)**

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### **Art. 11 (Legge applicabile e controversie)**

Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

## **Art. 12 (Impegni etici e anti-corruzione)**

Le aziende firmatarie della presente convenzione sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

ARPAE Emilia-Romagna è impegnata al rispetto delle vigenti leggi in materia di anticorruzione, per tali intendendosi in particolare le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano e nella Legge 6 novembre 2012 n. 190, in base alla quale l'Agenzia procede all'approvazione del proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, e dell'emanando Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui al D.L. 9 giugno 2021, n. 80 il quale prevede una specifica sezione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con riferimento alle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

- a. rispettare le leggi anti-corruzione applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione;
- b. osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo n. 231/2001, se e in quanto applicabile;
- c. non tenere, direttamente o indirettamente, condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili e/o degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla/e Parte/i non inadempiente/i di risolvere di diritto la Convenzione stessa nei confronti della Parte inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando a quest'ultima una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante da tale inadempimento.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

**ARPAE:** Il Responsabile di Area Prevenzione Ambientale - Area Centro

**Basell Poliolefine Italia srl:** Il Legale Rappresentante

**Versalis SpA:** Il Responsabile dello Stabilimento di Ferrara

**Yara Italia SpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

**Eni Rewind SpA:** Il Program Manager Nord-Est

**SEF Srl:** Il Responsabile dello Stabilimento di Ferrara

**Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno SpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

**IFM ScpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

Ferrara,

#### **ALLEGATI ALLA CONVENZIONE**

**ALLEGATO "A":** Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Barco, di proprietà della Società IFM ScpA;

**ALLEGATO "B":** corrispettivo annuo.

## **DOCUMENTO A**

### **STRUMENTAZIONE, APPARECCHIATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

#### Strumentazione e apparati tecnologici di proprietà delle Società del Polo Chimico

**Analizzatore di Monossido di Carbonio: CO**

**Analizzatore di Ossidi di azoto: NO/NOx**

**Analizzatore di Ozono: O3**

**Analizzatore di Benzene, Toluene e Xileni: BTX**

**Campionatore / Analizzatore di polveri: PM 2,5 / PM 10 (Swam Dual Channel)**

**Campionatore Hydra**

**Sistema di Calibrazione zero e span**

**Sistema di elaborazione ed acquisizione dati Ecoremote ®**

**Apparati per la trasmissione dei dati**

**Quadro di distribuzione elettrica della Centralina**

**Gruppo di continuità (UPS)**

**Condizionatore**

**Estintore**

**Impianto di illuminazione della Centralina**

**Impianto di Forza Motrice**

**Impianto di alimentazione elettrica strumenti, apparati e sistemi**

**Impianto di messa a terra**

**Impianto di condizionamento**

**Linee di trasmissione dei dati verso ARPAE**

**DOCUMENTO B – Corrispettivo annuo**

Attività	Costo e Riferimento Tariffario/Listino ARPAE - ER	Quantità	€
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sopralluoghi</li> <li>▪ Acquisizione e validazione dati</li> <li>▪ Emissione bollettino giornaliero sul sito web di ARPAE</li> </ul>	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	260 ore/uomo	15.600,00
Analisi IPA e metalli normati	Euro 85/campione metalli + Euro 265/campione IPA compresa preparativa. Listino n.vo Tariffario Cod.00Z043 (2.8+3.37) e Cod.00Z040 (2.8+3.27.4.2)	12 analisi IPA+12 analisi metalli (Cd,Ni,Pb,As)	4.200,00
Predisposizione report mensili e annuale secondo le specifiche della RRQA e pubblicazione sul sito web	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	112 ore/uomo	6.720,00
Adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPAE mediante predisposizione e aggiornamento schede strumentali	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	63 ore/uomo	3.780,00
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>			<b>30.300,00</b>

**CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA (ARPAE) E LE SOCIETA' DEL POLO CHIMICO PER LA GESTIONE DI UNA CENTRALINA DI MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**

Con la presente Convenzione da farsi valere ad ogni effetto di legge tra:

**ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna**, di seguito denominata "ARPAE", con sede legale a Bologna, Via Po n. 5, rappresentata ai fini del presente atto dalla Responsabile dell'Area Prevenzione Ambientale Centro, Dr.ssa Luisa Guerra,

E

**Basell Poliolefine Italia S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Soperga n. 14/A - C.Fisc. / Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 11531310156, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Legale Rappresentante Ing. Corrado Rotini

**Versalis S.p.A.**, società con socio unico soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Eni S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI), P.zza Boldrini n. 1 - codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi 03823300821, Partita IVA 01768800748, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Responsabile dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Andrea Fedele

**Yara Italia S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Crespi Benigno n. 57 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 01974300921 - Partita IVA 11843280154, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Ing. Giuseppe Piemontese

**ENI Rewind S.p.A.** con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Boldrini n. 1 - Codice Fiscale/Partita IVA e Registro Imprese di Milano 09702540155, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Program Manager Nord-Est Dott. Giuliano Romano

**SEF S.r.l.**, con sede legale in San Donato Milanese, P.zza Vanoni n. 1 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano 13212410156, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ENI SpA, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Responsabile dello Stabilimento di Ferrara Ing. Carlo De Carlonis

**Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via San Maurilio n. 13 - Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 08804430158 – P.IVA 10803700151, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore dello Stabilimento di Ferrara, Sig. Massimo Catani

**IFM S.C.p.a.**, con sede legale in Ferrara Piazzale Donegani, 12 - Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Ferrara 01542610389, rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Tecnico Dr. Andrea Patuelli

di seguito denominate “Società del Polo Chimico”,

### **PREMESSO**

- che sul territorio della regione Emilia-Romagna è presente una rete di monitoraggio della qualità dell’aria che comprende sia stazioni della rete regionale che stazioni locali;
- che la gestione della rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria (RRQA) è stata affidata dalla Regione Emilia-Romagna ad ARPAE, che annovera tra i propri fini istituzionali anche la gestione di un sistema informativo sull’ambiente e il territorio regionale;
- che nel territorio del comune di Ferrara è presente una stazione locale di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Società IFM, società consortile che gestisce attività comuni e trasversali delle aziende produttive del Polo Chimico;
- che dal 2012 al 2021 la gestione della suddetta centralina di IFM, ubicata in località Barco di Ferrara, è stata affidata ad ARPAE, per ragioni di omogeneità ed uniformità dei dati, con oneri di funzionamento a carico delle Società del Polo Chimico, secondo apposita Convenzione tra le Parti contraenti sopra citate;
- che la Convenzione di cui sopra è in scadenza al 31/12/2021 e non prevede la possibilità di un ulteriore rinnovo della stessa;

### **PREMESSO INOLTRE**

- che l’attività oggetto della convenzione precedente è stata regolarmente svolta sia da ARPAE che dalle società del Polo Chimico raggiungendo gli obiettivi prefissati nella Convenzione stessa e che entrambe le parti intendono procedere con una nuova Convenzione alle medesime condizioni della precedente;

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 (Premesse ed allegati)**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale della presente convenzione, di seguito “Convenzione”.

## **Art. 2 (Oggetto)**

Le Società del Polo Chimico affidano ad ARPAE, alle condizioni di seguito specificate, la gestione dei dati della Centralina di monitoraggio della qualità dell'aria situata nel Comune di Ferrara in località Barco, Via Bentivoglio.

La gestione e la manutenzione della suddetta Centralina saranno effettuate da IFM in qualità di proprietaria e concessionaria del suolo sul quale insiste la Centralina, in accordo con ARPAE e secondo le procedure di qualità messe a punto da quest'ultima, al fine di rendere la stazione del tutto equivalente sotto il profilo scientifico, tecnico e procedurale alle stazioni di misura della Rete Regionale di Monitoraggio della Qualità dell'Aria (RRQA).

La Centralina è costituita da una struttura esterna di contenimento nonché dalla strumentazione, dalle apparecchiature e dagli impianti tecnologici descritti nell'Allegato A della presente Convenzione.

## **Art. 3 (Obbligazioni di ARPAE)**

Per quanto riguarda la Centralina di qualità dell'aria di cui all'art. 2, ARPAE, avvalendosi della propria organizzazione, si obbliga a:

- a) comunicare alle Società del Polo Chimico un referente ARPAE per le comunicazioni e gli adempimenti previsti dalla presente Convenzione;
- b) provvedere alla gestione dei dati della Centralina;
- c) garantire la qualità delle misure effettuate con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- d) effettuare la raccolta, la validazione e la gestione dei dati con modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- e) effettuare la diffusione dei dati derivanti dalla Centralina con tempistiche, modalità di controllo ed assicurazione di qualità analoghe a quelle implementate nelle stazioni della RRQA;
- f) rendere disponibili alle Società del Polo Chimico i dati rilevati dalla Centralina e validati;
- g) rendere disponibile mensilmente alle Società del Polo Chimico il rendimento degli analizzatori;
- h) rendere disponibile alle Società del Polo Chimico, entro il 30 giugno di ogni anno, l'elaborazione annuale dei dati rilevati dalla Centralina nell'anno precedente.

Le prestazioni e i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da ARPAE, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo PEC alle Società del Polo Chimico, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che ARPAE rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

Nella gestione dei servizi oggetto della presente Convenzione ARPAE dovrà osservare e far osservare la normativa vigente con particolare riferimento alle disposizioni in materia di salute,

sicurezza e ambiente nonché a tutte le disposizioni (leggi, regolamenti e contratti collettivi) in materia di trattamento economico, previdenziale ed infortunistico vigenti, sia per il proprio personale, sia per quello dei soggetti terzi suoi collaboratori nell'esecuzione della Convenzione, impegnandosi a tenere indenne le Società del Polo Chimico da qualsiasi danno possa a queste derivare da violazioni della suddetta normativa.

#### **Art. 4 (Obblighi di IFM e delle Società del Polo Chimico)**

Per quanto riguarda la gestione della Centralina della qualità dell'aria di cui all'art.2, nell'interesse delle Società del Polo Chimico, IFM ScpA si obbliga a:

- a) assicurare una gestione omogenea ed integrata delle apparecchiature, degli impianti tecnologici, delle pertinenze indicando ad ARPAE un referente per le comunicazioni e gli adempimenti relativi alla presente Convenzione;
- b) assicurare la sottoscrizione di un contratto con una ditta specializzata per la manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva le cui specifiche siano le medesime applicate per la RRQA;
- c) provvedere alla manutenzione dell'impianto elettrico e garantire la connessione per la messa a disposizione dei dati ad ARPAE;
- d) provvedere al pagamento di ogni eventuale tassa, imposta e tributo di ogni genere dovuti per l'esercizio della Centralina, nonché al pagamento di canoni o corrispettivi per l'uso del suolo su cui insiste la Centralina stessa;
- e) sostenere i costi delle utenze necessarie al corretto funzionamento delle apparecchiature;
- f) assicurare il ripristino del funzionamento della Centralina in tutte le sue parti in caso di furto, incendio, atti vandalici ed eventi naturali;
- g) fornire ad ARPAE tutte le chiavi di accesso alla Centralina e alle sue pertinenze, seguendo l'apposito regolamento in essere tra ARPAE e IFM relativo alla gestione delle modalità di accesso, definito in base alla previgente Convenzione;
- h) far pervenire ad ARPAE ogni tipo di nuova documentazione tecnico-scientifica che le ditte fornitrici della strumentazione di misura eventualmente consegneranno a corredo della strumentazione analitica;
- i) vietare l'accesso alla Centralina ed alle sue pertinenze a terzi che non siano dipendenti di ARPAE, delle Società del Polo Chimico o persone dalle stesse autorizzate, dandone reciproca comunicazione;
- j) adeguare la Centralina e le strumentazioni in essa contenute a eventuali nuove norme relative alla sicurezza degli impianti tecnologici e delle utenze; degli adeguamenti dovrà essere data comunicazione ad ARPAE;
- k) adempiere a quanto previsto dal D.Lgs. 101/20 e s.m.i. in materia di detenzione e/o utilizzo di radiazioni ionizzanti;
- l) informare ARPAE dei risultati della valutazione di radioprotezione svolta dall'Esperto Qualificato e trasmettere gli esiti dell'eventuale sorveglianza fisica attuata;

- m) informare ARPAE in merito alle procedure di uso e manutenzione individuate per le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia e trasmettere l'esito delle verifiche attuate, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti dal DPR 462/01 (verifiche periodiche);
- n) adempiere a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e, più in generale, a tutti gli obblighi derivanti dalla suddetta normativa in materia di salute e sicurezza;
- o) consentire ad ARPAE l'utilizzo dei dati analitici forniti dalla Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- p) consentire ad ARPAE l'utilizzo delle membrane campionate dalle strumentazioni presenti nella Centralina per fini scientifici ed istituzionali;
- q) provvedere, previo accordo tra le Parti, alla sostituzione delle apparecchiature, degli impianti tecnologici e di ogni altro accessorio originariamente presenti nella Centralina e necessari al corretto funzionamento della stessa, compresi l'allacciamento elettrico e il sistema di connessione dati, qualora questi risultassero, a seguito delle verifiche da parte di ARPAE, non più rispondenti alle specifiche del sistema di gestione della RRQA o alle norme di riferimento nazionali ed europee;
- r) le Società del Polo Chimico si obbligano, per quanto di competenza, a sostenere le spese e gli oneri economici derivanti e/o comunque connessi alla gestione e alla manutenzione della Centralina, così come meglio precisato al successivo articolo 5;
- s) le prestazioni ed i servizi di cui al presente articolo potranno essere eseguiti direttamente da IFM, ovvero affidati a qualificati soggetti terzi, previa comunicazione a mezzo PEC ad ARPAE, in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, fermo restando che IFM rimarrà pienamente responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni tutte previste nella presente Convenzione.

#### **Art. 5 (Corrispettivo Società del Polo Chimico)**

Per le attività di cui all'art. 3, le Società del Polo Chimico corrisponderanno ad ARPAE un corrispettivo annuo forfetario di 30.300,00 € (+IVA 22%) determinato sulla base dei ss. documenti di riferimento, pubblicati sul sito istituzionale [www.arpae.it](http://www.arpae.it):

- Tariffario delle prestazioni di ARPAE approvato con DGR n. 926 del 05/06/2019
- Listino delle prestazioni analitiche di ARPAE

In particolare l'importo suddetto risulta così stimato sulla base dell'Allegato B "Corrispettivo annuo" ed è riconducibile alle seguenti macroattività:

- a) 15.600,00 € (IVA esclusa) per sopralluoghi, acquisizione e validazione dati, emissione del bollettino quotidiano,
- b) 4.200,00 € (IVA esclusa) per analisi metalli e IPA sul particolato,

- c) 6.720,00 € (IVA esclusa) per predisposizione report mensili e annuale,
- d) 3.780,00 € (IVA esclusa) per adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPAE.

Rimangono inoltre a carico delle Società del Polo Chimico, che provvederanno direttamente, le spese per l'adempimento delle obbligazioni previste a loro carico dall'art. 4.

ARPAE e le Società del Polo Chimico concordano che il corrispettivo di cui sopra potrà subire variazioni solamente per accordo scritto tra le stesse Parti, in caso di modifiche alle apparecchiature della cabina e/o alle modalità di gestione della stessa e/o alle modalità di elaborazione dati.

I corrispettivi pattuiti saranno corrisposti dalle Società del Polo Chimico ad ARPAE in ragione dell'effettiva erogazione del servizio stesso, e in base alla ripartizione economica annua di seguito quantificata, concordata fra le parti, con aggiunta dell'IVA nella misura di legge:

- Basell Poliolefine Italia Srl 12.120,00 euro
- Versalis Spa 9.090,00 euro
- Yara Italia Spa 5.050,00 euro
- Sef Srl 1.515,00 euro
- ENI Rewind Spa 1.515,00 euro
- Sapio Produzione Idrogeno e Ossigeno Srl 1.010,00 euro
- IFM SCpa(senza alcun onere economico)

Nel caso in cui le Società del Polo Chimico ravvisino una non piena realizzazione da parte di ARPAE delle attività oggetto della presente Convenzione, le stesse dovranno formalizzare una contestazione per iscritto al fine di consentire ad ARPAE le deduzioni del caso, anche al fine di valutare in contraddittorio un'eventuale riduzione dei corrispettivi convenuti.

Il corrispettivo annuo sarà erogato ad ARPAE da ogni Società di cui sopra, previa emissione e l'invio ai destinatari di regolari fatture da parte di ARPAE, con le seguenti modalità:

- primo acconto del 50% entro il 15/03 dell'annualità di riferimento;
- saldo del 50% entro il 15/12 dell'annualità di riferimento.

#### **Art. 6 (Modalità di pagamento)**

In ragione delle prestazioni effettivamente erogate, ARPAE provvederà ad emettere nei confronti delle Società del Polo Chimico le proprie fatture corredate da relativo bollettino PagoPa nel quale sono indicate modalità e scadenza di pagamento come sopra indicato.

#### **Art. 7 (Durata)**

La presente Convenzione ha validità di TRE (3) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa, con effetto retroattivo dal 1/1/2022 per ragioni di continuità dell'attività prestata da ARPAE

già in essere ed avente carattere continuativo, e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni, previo il consenso scritto delle Parti.

Tre mesi prima della scadenza le Parti si contatteranno per concordare le condizioni per l'eventuale rinnovo.

La presente Convenzione si risolverà in ogni caso, senza produrre ulteriori effetti, qualora vengano modificate le condizioni, in modo tale che i servizi di cui all'art. 3 non risultino più necessari.

Resta inteso che le Parti, al verificarsi di qualsiasi fatto fisico e/o giuridico che possa comportare l'eventuale risoluzione della presente Convenzione, dovranno reciprocamente darsene atto, mediante comunicazione scritta tramite PEC nella quale si dovranno specificare i fatti e/o gli eventi che hanno dato luogo alla richiesta di risoluzione, come sopra evidenziato.

Le parti convengono la reciproca facoltà di recedere dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che determinino l'impossibilità di realizzazione dei Servizi. Tale facoltà può essere esercitata mediante l'invio di PEC che indichi espressamente il motivo del recesso.

#### **Art. 8 (Responsabilità per danni)**

ARPAE è responsabile per ogni danno che, a qualunque titolo, possa derivare a persone o cose dall'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione, compresi i danni a carico del proprio personale. Le Società del Polo Chimico sono esonerate da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale di ARPAE.

#### **Art. 9 (Registrazione)**

La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo nella misura di legge, ai sensi del DPR n. 642/72 e successive modifiche ed integrazioni, con onere a carico di ARPAE. La registrazione avverrà solo in caso d'uso, con spese a carico della parte che ne richiederà l'eventuale registrazione.

#### **Art. 10 (Autorizzazioni)**

Le Parti autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle vigenti disposizioni di leggi vigenti in materia.

#### **Art. 11 (Legge applicabile e controversie)**

Per qualsiasi controversia relativa alla presente Convenzione il Foro competente è esclusivamente quello di Bologna.

## **Art. 12 (Impegni etici e anti-corruzione)**

Le aziende firmatarie della presente convenzione sono impegnate al rispetto di tutte le leggi applicabili, ivi comprese le leggi anti-corruzione (per tali intendendosi, se ed in quanto applicabili, (i) le disposizioni anti-corruzione contenute nel Codice Penale Italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e la Legge 6 novembre 2012 n. 190, (ii) il Foreign Corrupt Practices Act, (iii) lo UK Bribery Act 2010, (iv) le altre leggi di diritto pubblico e commerciale contro la corruzione vigenti nel mondo e (v) i trattati internazionali anti-corruzione quali la Convenzione dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione).

ARPAE Emilia-Romagna è impegnata al rispetto delle vigenti leggi in materia di anticorruzione, per tali intendendosi in particolare le disposizioni contenute nel Codice Penale Italiano e nella Legge 6 novembre 2012 n. 190, in base alla quale l'Agenzia procede all'approvazione del proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza, e dell'emanando Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui al D.L. 9 giugno 2021, n. 80 il quale prevede una specifica sezione in materia di anticorruzione e trasparenza.

Con riferimento alle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano a:

- a. rispettare le leggi anti-corruzione applicabili e le proprie policy interne in materia di contrasto del fenomeno della corruzione;
- b. osservare regole e presidi di controllo idonei a prevenire la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto legislativo n. 231/2001, se e in quanto applicabile;
- c. non tenere, direttamente o indirettamente, condotte che possano determinare la responsabilità dell'altra Parte.

La violazione delle leggi anti-corruzione applicabili e/o degli impegni di cui al presente articolo in relazione all'esecuzione della presente Convenzione costituirà grave inadempimento e darà facoltà alla/e Parte/i non inadempiente/i di risolvere di diritto la Convenzione stessa nei confronti della Parte inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando a quest'ultima una lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l'inosservanza, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno derivante da tale inadempimento.

Letto, approvato, si sottoscrive dalle parti.

**ARPAE:** Il Responsabile di Area Prevenzione Ambientale - Area Centro

**Basell Poliolefine Italia srl:** Il Legale Rappresentante

**Versalis SpA:** Il Responsabile dello Stabilimento di Ferrara

**Yara Italia SpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

**Eni Rewind SpA:** Il Program Manager Nord-Est

**SEF Srl:** Il Responsabile dello Stabilimento di Ferrara

**Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno SpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

**IFM ScpA:** Il Direttore dello Stabilimento di Ferrara

Ferrara,

#### **ALLEGATI ALLA CONVENZIONE**

**ALLEGATO "A":** Elenco Strumentazione, Apparecchiature ed Impianti Tecnologici della Centralina di Barco, di proprietà della Società IFM ScpA;

**ALLEGATO "B":** corrispettivo annuo.

## **DOCUMENTO A**

### **STRUMENTAZIONE, APPARECCHIATURE E IMPIANTI TECNOLOGICI OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

#### Strumentazione e apparati tecnologici di proprietà delle Società del Polo Chimico

**Analizzatore di Monossido di Carbonio: CO**

**Analizzatore di Ossidi di azoto: NO/NOx**

**Analizzatore di Ozono: O3**

**Analizzatore di Benzene, Toluene e Xileni: BTX**

**Campionatore / Analizzatore di polveri: PM 2,5 / PM 10 (Swam Dual Channel)**

**Campionatore Hydra**

**Sistema di Calibrazione zero e span**

**Sistema di elaborazione ed acquisizione dati Ecoremote ®**

**Apparati per la trasmissione dei dati**

**Quadro di distribuzione elettrica della Centralina**

**Gruppo di continuità (UPS)**

**Condizionatore**

**Estintore**

**Impianto di illuminazione della Centralina**

**Impianto di Forza Motrice**

**Impianto di alimentazione elettrica strumenti, apparati e sistemi**

**Impianto di messa a terra**

**Impianto di condizionamento**

**Linee di trasmissione dei dati verso ARPAE**

**DOCUMENTO B – Corrispettivo annuo**

<b>Attività</b>	<b>Costo e Riferimento Tariffario/Listino ARPAE - ER</b>	<b>Quantità</b>	<b>€</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sopralluoghi</li> <li>▪ Acquisizione e validazione dati</li> <li>▪ Emissione bollettino giornaliero sul sito web di ARPAE</li> </ul>	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	260 ore/uomo	15.600,00
Analisi IPA e metalli normati	Euro 85/campione metalli + Euro 265/campione IPA compresa preparativa. Listino n.vo Tariffario Cod.00Z043 (2.8+3.37) e Cod.00Z040 (2.8+3.27.4.2)	12 analisi IPA+12 analisi metalli (Cd,Ni,Pb,As)	4.200,00
Predisposizione report mensili e annuale secondo le specifiche della RRQA e pubblicazione sul sito web	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	112 ore/uomo	6.720,00
Adeguamento al sistema qualità e sicurezza ARPAE mediante predisposizione e aggiornamento schede strumentali	Euro 60,00 /ora (rif. art. 8 Tariffario)	63 ore/uomo	3.780,00
<b>TOTALE (IVA esclusa)</b>			<b>30.300,00</b>